

Disegno di Legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” Atti Senato n. 1817. Disposizioni di interesse delle Regioni ed Enti locali.

Sommario:

Materia	Articoli
Fiscalità locale	2 – 3 – 5 - 71
Trasporto pubblico	6
Finanza locale	10 –11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
Sanità	18 – 36 - 46
Istruzione	36
Acquisto beni e servizi	74 – 75 - 76
Società partecipate	85 - 115
Personale e incarichi	91 – 92 – 93 - 95
Varie	78 - 86

Art.2 – Riduzione della pressione fiscale

Comma 1 - Modifica all’art.8 del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell’ ICI. Il contribuente, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 50.000 €, oltre alla detrazione di 103,29 € può detrarre anche l’1,33 per mille della base imponibile dell’immobile adibito ad **abitazione principale**. L’importo della ulteriore detrazione, è concesso fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta e non oltre i 200 € rapportata per periodi d’anno. In caso di soggetti passivi diversi, la detrazione è rapportata alla percentuale di proprietà.

Comma 2 - La minore entrata derivante ai Comuni, per l’applicazione della detrazione, sarà rimborsata dallo Stato sulla base di certificazione presentata dai Comuni medesimi. Il rimborso sarà effettuato in acconto, con versamento in giugno e dicembre, contestuali al pagamento dell’ ICI da parte dei contribuenti. Gli eventuali congruagli saranno effettuati entro il 30 Marzo dell’anno successivo. L’attuazione del rimborso è demandata a decreto.

Commi 11, 12 e 13 - Per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono prorogate le agevolazioni in materia di recupero del patrimonio edilizio, pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48.000 € per unità immobiliare. I lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, saranno soggetti dell’applicazione dell’ IVA agevolata del 10%. La condizione per godere delle agevolazioni è che il costo della mano d’opera sia evidenziato in fattura.

Comma 14 – Proroga delle agevolazioni relative alla riqualificazione energetica degli edifici (55%), per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2010.

Art.3 – Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA.

Commi 12 e seguenti – Vengono previste regole per la modifica della base imponibile e per la riduzione dell'aliquota dell'IRAP. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Comma 19 - Il credito di imposta concesso alle imprese, per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, con contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca, passa dal 15% dei costi sostenuti al 40% dei medesimi. L'importo massimo per periodo di imposta non può superare i 50 milioni di € (in precedenza 15 milioni).

Art.5 – Disposizioni in materia di accise e ulteriori interventi nel settore tributario

Comma 1 – In tema di tassa automobilistica e IRAP, nelle Regioni che hanno emanato norme in modo non conforme ai poteri a loro attribuiti, l'applicazione di tali norme continua fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008.

Comma 5 - Proroga di un anno per gli incentivi fiscali in materia di IRAP, per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Comma 6 – Proroga per il 2008, dell'applicazione delle norme relative al trattamento fiscale, delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari.

Comma 8 – Per l'anno 2008, il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, continua ad essere esente da accisa.

Comma 42 – Vengono previste nuove norme in materia di affidamento a terzi dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, da parte di enti locali. In sostituzione dei soggetti a cui in precedenza potevano essere affidate tali attività, viene prevista la possibilità di incaricare le società di cui al comma 5 lettera c) dell'art.113 del decreto legislativo 267/2000. Viene inoltre abrogato il comma 6° dell'art.52 del decreto legislativo n. 446/1997 relativo alla riscossione coattiva.

Commi 43 e seguenti – e' previsto il finanziamento di investimenti, per il potenziamento delle reti infrastrutturali e dei servizi, nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, mediante attribuzione alle Regioni dell'incremento delle riscossioni dell' IVA e accise, relative ad operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

Art.6 – Trasporto pubblico locale.

Comma 1 – Viene istituito un fondo di 500 milioni di € per il 2008, per la promozione dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

Comma 2 – il fondo è destinato per 220 milioni di € all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni, per garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio e per 130 milioni, per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge n. 211/1992, per il servizio di trasporto rapido di massa.

Art.10 - Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali.

Comma 1

Let. a) – Le norme relative al patto di stabilità interno, previste per gli anni 2007 – 2009 dal comma 676 della legge finanziaria per il 2007, sono prorogate al 2010. Si ricorda che la manovra finanziaria, è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto e che gli enti locali interessati, nel 2008, sono le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre 2006.

Let. b) – Vengono fissati i coefficienti di miglioramento per l'anno 2010, confermando lo stesso coefficiente previsto dalla finanziaria 2007 per l'anno 2009.

Let. c) - Utilizzando il criterio di calcolo dell'obiettivo previsto dal comma 678 e la salvaguardia prevista dal comma 679, della legge finanziaria 2007, negli anni 2008 – 2010, i Comuni e le Province che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003 – 2005 del saldo di cassa, concorrono alla manovra con un miglioramento pari a zero. Ne consegue che tali enti, presentano obiettivi programmatici pari al saldo finanziario medio del triennio 2003 – 2005. Il saldo medio e gli obiettivi si calcolano in termini di "competenza mista" cioè, assumendo i valori degli impegni per la spesa corrente, sommati ai valori dei pagamenti per la spesa in conto capitale. Dal calcolo si escludono le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, (categoria sesta del titolo quarto) e le spese derivanti dalle concessioni di crediti (titolo secondo intervento 10). (Nel testo della legge finanziaria per il 2007, gli

enti con saldo positivo nel 2008, dovevano produrre un miglioramento pari allo 1,7% del saldo medesimo).

Lett. d) - Per effetto del calcolo della “competenza mista”, l’obiettivo da raggiungere è uno solo, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003 – 2005, migliorato della misura prevista dal comma 678 lettera c) della finanziaria 2007. In sostanza il miglioramento deve essere effettuato solo dagli enti con saldo medio negativo. La norma finanziaria per il 2007 fissa per tali enti, un coefficiente dello 0,205 dell’importo del saldo medio negativo e dello 0,017 della media triennale della spesa corrente sostenuta nel triennio 2003 – 2005.

Lett. e) – Gli enti locali soggetti al patto di stabilità, con un saldo medio del triennio positivo, che presentano nel triennio 2003 – 2005 un valore medio delle entrate, derivanti dalla dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare non destinante alla estinzione anticipata di mutui, superiore al 15% della media delle entrate finali al netto delle “riscossioni di crediti”, per gli anni 2008 – 2010 hanno un obiettivo programmatico, ridotto di un importo pari alla differenza fra l’ammontare eccedente il 15% e quello del contributo annuo determinato dai commi 678 e 679 della finanziaria 2007. Il beneficio è a favore degli enti con differenza positiva, per gli altri vale quanto detto per la competenza mista. (ulteriore beneficio rispetto al saldo medio del triennio 2003 – 2005).

Lett. f) – Vengono modificati gli elementi che compongono il saldo finanziario e viene previsto il passaggio alla gestione di “competenza mista” (competenza per la spesa corrente e cassa per gli investimenti).

Lett. g) – Fissati nuovi criteri per la legittimità del bilancio di previsione. Gli stanziamenti iniziali di parte corrente e le previsioni dei flussi di cassa delle entrate e spese in conto capitale, devono garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti locali devono allegare al bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Lett. h) – Per il monitoraggio del patto di stabilità, vengono fissate le regole per la trasmissione dei dati. Verrà emanato apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Lett. i) – E’ previsto un sistema di monitoraggio degli accertamenti e degli impegni in corso di esercizio. Le modalità verranno stabilite con decreto del Ministero del Tesoro.

Lett. l) – Gli enti locali devono certificare entro il 31 marzo dell’anno successivo, il rispetto del patto di stabilità. In caso di mancata certificazione l’ente viene considerato come non rispettoso del patto.

Let. m) – Gli enti locali non sono coinvolti in via ordinaria nelle misure di contenimento dei prelievi dai conti di tesoreria. Tuttavia, in caso di prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’Economia, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali adotta misure di contenimento dei prelevamenti.

Let. n) – Viene istituita presso il Ministero dell’Economia, una commissione per individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli Enti Locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilità.

Art.11 – Scioglimento dei Consigli comunali in caso di mancata approvazione del bilancio.

Comma 1 – In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, se lo Statuto dell’ente non prevede interventi sostitutivi, si conferma la competenza del Prefetto per la diffida a provvedere e la nomina del commissario.

Art.12 – Disposizioni varie per gli enti locali.

Comma 1 – I trasferimenti erariali agli enti locali per il 2008, sono confermati con le stesse modalità del 2007. Si rammenta che le quote aggiuntive di trasferimenti per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, collegati tra l’altro alla presenza di anziani e di bambini sul territorio, erano previsti per gli anni 2007, 2008 e 2009, dal comma 703 dell’ art.1 della legge finanziaria 2007.

Comma 2 – Conferma per il 2008 delle norme 2007 in materia di compartecipazione provinciale all’IRPEF.

Comma 3 – E’ abrogata la norma riferita al fondo per “la riqualificazione urbana dei Comuni” e la conseguente autorizzazione di spesa (nel 2002 – 103 milioni di €)

Art.13 – Comunità Montane: razionalizzazione e contenimento dei costi.

Comma 1 – Sostituzione dell’ **art.27 del T.U.** delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000). Il nuovo testo prevede:

Comma 1 – Rispetto al testo precedente è stata eliminata la parte che individua le Comunità come “..enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani”.

Comma 2 – E' previsto lo stralcio del riferimento al sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze, nella scelta dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della Comunità Montana;

Comma 3 – E' introdotto un limite minimo di 3 Comuni per la costituzione di una Comunità Montana. Tali Comuni devono avere almeno l'80% della superficie territoriale, al di sopra dei 500 metri sul livello del mare. In alternativa almeno il 50% del territorio nella situazione precedente unitamente al dislivello tra la quota altimetrica minima e massima, non minore di 500 metri. Sono previste norme specifiche per le Regioni alpine ed è esclusa la partecipazione ai Comuni capoluogo di provincia a quelli con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Comma 4 – I criteri di cui al comma 3, valgono per la costituzione delle Comunità Montane e non in ordine ai benefici e interventi per la Montagna. Con D.P.C.M. verranno definiti i criteri generali per l'individuazione dei Comuni montani.

Comma 5 – Testo identico al comma 4° precedente.

Comma 6 – Testo identico al comma 6° precedente.

Comma 7 - Testo identico al comma 7° precedente.

Comma 8 - Testo identico al comma 8° precedente.

Comma 2 – Dal 1° gennaio 2008, i Comuni che non presentano le caratteristiche prima descritte, cessano di appartenere alla Comunità Montana. Conseguentemente da tale data le C.M. con meno di 3 Comuni sono soppresse. I poteri degli organi sono prorogati di 60 giorni, per gli adempimenti conseguenti alla soppressione. Dopo i 60 giorni le determinazioni sono assunte dal Presidente della Regione sentiti i Comuni interessati. I Comuni che la componevano, succedono alla Comunità nei rapporti obbligatori. Nei casi di sola riduzione del numero dei Comuni, il numero dei componenti degli organi della C.M., si riduce in modo proporzionale al numero dei Comuni che cessano.

Comma 3 – Entro il 31 Marzo 2008, le Regioni adottano misure concertate al fine di ridurre i componenti degli organi delle Comunità e delle Unioni di Comuni, in misura non inferiore alla metà. Entro ulteriori 3 mesi adeguano la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica conseguenti alla modifica.

Comma 4 - Entro un anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina in sede di Conferenza unificata una verifica sull'applicazione della norma relazionando al Parlamento.

Comma 5 - Dal 2008, il fondo ordinario per gli enti locali è ridotto di 66.800.000 annui corrispondenti ai contributi alle C.M. soppresse.

Art.14 – Contenimento dei costi per la rappresentanza nei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali.

Comma 1 – Modifiche all’art.17 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

- a) Le Circoscrizioni sono istituite nei Comuni con popolazione superiore al 250.000 abitanti (prima 100.000).
- b) I Comuni con popolazione fra 100.000 e 250.000 possono istituire le Circoscrizioni (prima fra 30.000 e 100.000).
- c) Nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti lo Statuto può prevedere forme particolari e più accentuate di decentramento. (prima 250.000).

Comma 2- Modifiche all’art.37 del T.U. relativamente al numero dei componenti dei Consigli Comunali e provinciali e delle Giunte. In particolare il Consiglio Comunale è composto:

- a) da 60 membri nei Comuni con oltre 1 milione di abitanti; (invariato)
- b) da 50 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; (invariato)
- c) da 46 membri nei Comuni con popolazione superiore a 260.000 abitanti; (invariato)
- d) da 32 membri nei Comuni con oltre 100.000 abitanti o con popolazione inferiore ma capoluoghi di provincia; (prima 40 membri per cui – 8 componenti)
- e) da 24 membri nei comuni con oltre 50.000 abitanti; (classe nuova precedentemente tali Comuni avevano 30 consiglieri – 6 componenti)
- f) da 22 membri nei Comuni con oltre 30.000 abitanti; (prima 30 membri – 8 componenti)
- g) da 16 membri nei Comuni con oltre 10.000 abitanti; (prima 20 membri – 4 componenti)
- h) da 12 membri nei Comuni con oltre 3.000 abitanti; (prima 16 membri – 4 componenti)
- i) da 10 membri negli altri enti; (prima 12 membri – 2 componenti).

Comma 3 – Consigli provinciali composti da:

- a) 36 componenti nelle Province con oltre 1.400.000 abitanti; (prima 45 membri – 9 componenti)
- b) 28 componenti nelle Province con oltre 700.000 abitanti; (prima 36 membri – 8 componenti)
- c) 24 componenti nelle Province con oltre 300.000 abitanti; (prima 30 membri – 6 componenti)
- d) 20 componenti nelle altre Province; (prima 24 membri – 4 componenti).

Comma 6 – La Giunta è composta da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri e comunque non superiore a 12 (precedentemente il numero massimo era 16 unità).

Comma 7 – Le nuove norme si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli dopo il 1° gennaio 2008.

Comma 8 – Nel caso di gettoni di presenza, di importo superiore all'importo massimo previsto dal D.M. di cui all'art.82 del T.U., l'adeguamento a tale importo massimo deve essere effettuato entro il 30 gennaio 2008.

Comma 9 – Gli Amministratori che si recano in trasferta, in sostituzione della indennità di missione, avranno diritto a un rimborso forfettario onnicomprensivo nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Economia.

Comma 12 – In tema di aspettative vengono individuate le figure che possono usufruirne. Sono: Sindaci, Presidenti delle Province, Presidenti dei Consigli provinciali e comunali, Presidenti di Comunità Montane e Unioni di Comuni nonché membri di giunte di Comuni e Province. Rispetto al testo precedente non possono più usufruire dell'aspettativa gli Assessori delle Comunità Montane, i componenti degli organi dei Consorzi fra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

Art.15 – Norme di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni.

Comma 1 – Lo Stato e le Regioni provvedono all'accorpamento o alla soppressione di enti, agenzie ed organismi titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando le funzioni stesse agli enti locali.

Comma 2 – I Comuni e le Province provvedono alla soppressione di Enti, agenzie ed organismi istituiti dai medesimi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall'ente locale.

Art.16 – Sviluppo della Montagna e delle Isole minori

Comma 1 – Per il Fondo nazionale per la montagna è autorizzata una spesa di 50 milioni di € per il 2008 e di 10 milioni di € per gli anni 2009 e 2010.

Art.18 – Attuazione dei piani di rientro regionale in materia sanitaria.

Comma 1 – Lo Stato anticipa complessivamente 9.100.000.000 di € alle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali. Le Regioni interessate sono tenute alla restituzione delle risorse in un periodo non superiore a 30 anni.

Art.36 -.Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

Comma 3 – Il fondo per gli interventi straordinari per la realizzazione di opere strutturali, è incrementato dal 2008 di € 20 milioni da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico.

Commi 6 e 7 – Programma per investimenti nell’edilizia sanitaria. L’importo ex art.20 leg. n. 67/1988 è elevato a 23 miliardi di euro.

Art.46 – Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci.

Comma 1 – Divieto per i Medici, di prescrivere un medicinale di cui non è autorizzato il commercio, quando sul medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Medesimo divieto anche per l’impiego di un medicinale industriale, per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

Comma 3 – Le confezioni di medicinali in corso di validità, in possesso di ospiti di RSA ovvero delle famiglie con congiunti in assistenza domiciliare, dall’AUSL e da ONLUS avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzati.

Comma 4 e 5 – Escluso i casi previsti nel comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità integre possono essere consegnate ad organizzazioni senza fine di lucro riconosciuta dalle Regioni aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria. I medicinali devono essere presi in carico da un medico della struttura o organizzazione interessata che provvede alla verifica, registrazione e custodia.

Art.54 – Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico.

Art.71 – Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

Comma 2- Le piccole e microimprese che nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012, iniziano una attività economica nelle zone franche urbane, istituite al fine di contrastare fenomeni di esclusione sociale, possono usufruire di agevolazioni quali, fra l’altro:

- a) esenzione dall’ IRAP per i primi 5 periodi di imposta, fino alla concorrenza di 300.000 €per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- b) esenzione dell’ ICI a decorrere dal 2008 e fino al 2012, per gli immobili siti nelle zone franche urbane posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche.

Art.74 – Realizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

Comma 7 – Gli acquisti effettuati attraverso le convenzioni, stipulate dalle centrali di acquisto istituite dalle Regioni, ai sensi dell’art.1 comma 455 della legge finanziaria per il 2007, sono effettuati osservando i parametri di qualità – prezzo delle convenzioni stipulate da CONSIP, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili.

Art.75 – Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali.

Comma 1 - Viene modificato il disposto del comma 457 della legge finanziaria per il 2007, riconfermando che le centrali regionali unitamente a CONSIP, costituiscono un sistema a rete che opera attraverso forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, per realizzare sinergie.

Art.76 – Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili.

Comma 7 – Le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane ecc.) devono adottare un piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche;
- b) delle autovetture di servizio, anche ricorrendo a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Comma 8 – Nella parte del piano riguardante le dotazioni strumentali, sono indicate misure per circoscrivere l’assegnazione di telefoni mobili, ai soli casi in cui il personale debba garantire la reperibilità o limitatamente al periodo necessario a svolgere particolari attività. Devono essere previste anche verifiche a campione circa il corretto utilizzo dell’utenza.

Comma 10 – Annualmente le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Comma 12 – Le amministrazioni, sulla base di criteri da individuare con DPCM, devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a) beni immobili ad uso abitativo o di servizio sui quali vantino a qualsiasi titolo diritti reali (titolo, consistenza, proventi da locazione);
- b) beni immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità (titolo, consistenza, proventi da locazione);

Comma 13 – Le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dal 1° gennaio 2008, adottano gli atti necessari per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

Art.78 – Divieto di estensione del giudicato.

Comma 1 - Per il triennio 2008 –2010, a tutte le amministrazioni di cui all’art.1 comma e del D.lgs. 165/2001, è fatto divieto di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisprudenziali aventi forza di giudicato in materia di personale.

Art.85 – Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche.

Comma 1 – Oltre a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2007, gli enti pubblici di cui al comma 2 dell’art.1. del d.lgs. n. 165/2001, che detengono il controllo di società ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuovono iniziative per:

- a) ridurre a cinque i componenti degli organi societari se attualmente composti da più di 5 e a 7 se composti da più di 7;

- b) per consigli di amministrazione composti da 3 membri, prevedere che al presidente siano assegnate, senza compenso aggiuntivo, le funzioni di Amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice – presidente e comunque non prevedere compensi per tale ruolo;
- d) eliminare i gettoni di presenza per componenti degli organi e limitare la costituzione di Comitati.

Comma 2 – Le modifiche hanno effetto dal primo rinnovo degli organi.

Comma 3 – Le Amministrazioni, nelle società in cui detengono il controllo indiretto, non possono nominare, nei C.D.A. Amministratori della società controllante, a meno che ai medesimi siano conferite deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo.

Comma 4 – Le società, per la fornitura di beni e servizi adottano parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla CONSIP.

Comma 5 – Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in borsa.

Comma 6 – Continuano ad applicarsi le norme stabilite nella finanziaria 2007 inerenti i compensi, la composizione degli organi e gli obblighi comunicativi.

Comma 7 – I contratti di consulenza delle Amministrazioni di cui al comma 2 dell'art.1 del decreto legislativo n. 165/2001, sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione medesima.

Art.86 – Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche.

Comma 1 – E' fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche, di inserire e sottoscrivere nei contratti di affidamento di lavori e di fornitura di beni e servizi, clausole compromissorie le quali, se sottoscritte sono nulle. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art.115 – Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche.

Comma 1 – Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art.1 del decreto legislativo n. 165/2001, non possono costituire società, se non riguardano la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne possono assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società.

Comma 2 – L’assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali deve essere autorizzato dall’organo competente.

Comma 3 – Entro 18 mesi dal 1° gennaio 2008 gli enti cedono a terzi le eventuali partecipazioni vietate.

Comma 4 – Le Amministrazioni che costituiscono società od enti adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate.

Comma 6 – Gli organi di revisione e di controllo interno, asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art.91 – Limite alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Comma 1 – La retribuzione dei dipendenti delle Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione. Il limite si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione. Nessun atto può ricevere esecuzione se non è stato preventivamente reso noto, con l’indicazione dei destinatari e del compenso, nel sito web dell’amministrazione. In caso di violazione l’Amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario, sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a 10 volte l’eccedenza.

Art.92 - Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni.

Comma 1 – Gli incarichi di collaborazione occasionale e/o coordinata e continuativa, possono essere affidati solo a soggetti “..di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

Comma 2 – Vengono riconfermate le norme della finanziaria 2007 per quanto riguarda la “stabilizzazione” dei co.co.co.

Comma 3 – Modifica all’art.36 del decreto legislativo n. 165/2001. E’ previsto l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni di assumere solo a tempo indeterminato. Il ricorso a forme di lavoro flessibile è limitato a esigenze stagionali e per periodi non superiori a 3 mesi.

E’ vietato di rinnovare il contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali e alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

Gli enti esclusi dalle regole del patto di stabilità interno, con un organico inferiore alle 15 unità, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale, è prevista la possibilità di utilizzare forme contrattuali di lavoro flessibile, per le sostituzioni di lavoratori assenti o cessati dal servizio in casi indifferibili ed urgenti. La possibilità è prevista per le figure infungibili del personale medico, per il personale infermieristico e di supporto alle attività infermieristiche.

Comma 6 – A decorrere dal 2008, le Amministrazioni pubbliche devono contenere le spese per prestazioni di lavoro straordinario entro il 90% delle risorse destinate nel 2007.

Comma 7 – I compensi per il lavoro straordinario possono essere erogati solo previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Cap.93 – Assunzione di personale

Comma 2 – Modifica al decreto legislativo 165/2001 art.35. Le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi inferiori previsti da leggi regionali.

Comma 5 – I contratti di formazione e lavoro non convertiti in rapporti a tempo indeterminato al 31.12.2007, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Comma 6 – La trasformazione a tempo pieno, del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo parziale, può avvenire nel rispetto dei limiti previsti per le assunzioni. In caso di assunzioni di personale a tempo pieno è data la precedenza al personale a tempo parziale che ne fa richiesta.

Art.95 – Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006 – 2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008 – 2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Comma 6 – Le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, escludono i maggiori oneri relativi al rinnovo contrattuale per l'anno 2008, dal computo delle spese rivelanti ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Comma 7 – In relazione alle intese in materia di personale, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è integrato di 661 milioni di € per il 2008 e di 398 per il 2009.

Comma 14 – Per le amministrazioni pubbliche non statali, viene confermato che i maggiori oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Bologna 10 Ottobre 2007